

CODICE ETICO E RESPONSABILITÀ AZIENDALE

Il presente Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. in data 20 marzo 2008 ed aggiornato, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, con successive delibere del 12 novembre 2008, del 26 agosto 2010, del 28 agosto 2012 e del 27 agosto 2013



INDICE

1	PREMESSA	3
2	INTRODUZIONE	3
3	LINEE GENERALI	3
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
5	PRINCIPI ETICI	4
6	REGOLE DI CONDOTTA	5
6.1	VALORE DEI COLLABORATORI	5
6.2	INTEGRITÀ DELLA PERSONA	6
6.3	SICUREZZA SUL LAVORO	6
6.4	RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI CONTROLLO	6
6.5	RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	6
6.6	RAPPORTI CON LE AZIENDE CONCORRENTI	6
6.7	RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI RAPPRESENTATIVI	7
6.8	RAPPORTI CON I MEDIA	7
6.9	RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ	7
6.10	RESPONSABILITÀ NEI RAPPORTI CON I FORNITORI	7
	I PROCESSI DI SELEZIONE E SCELTA DEI FORNITORI SONO IMPRONTATI SU PRINCIPI DI LEGALITÀ, CORRETTEZZA E TRASPARENZA.....	7
	LA SCELTA DEL FORNITORE SI BASA SU CRITERI OGGETTIVI ED IMPARZIALI IN TERMINI DI QUALITÀ, LIVELLO INNOVATIVO, COSTO, SERVIZI AGGIUNTIVI, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ.	7
	I COLLABORATORI NON POSSONO ACCETTARE OMAGGI, REGALI E SIMILI, SE NON DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI A NORMALI RELAZIONI DI CORTESIA E DI MODICO VALORE.....	8
	LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, CORRETTEZZA, TRASPARENZA, RISERVATEZZA E RISPETTO DEI DIRITTI E DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA SONO GIUSTA CAUSA DI RISOLUZIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI.	8
	QUALORA I COLLABORATORI RICEVANO DA UN FORNITORE PROPOSTE DI BENEFICI PER FAVORIRNE L'ATTIVITÀ, DEVONO IMMEDIATAMENTE SOSPENDERNE IL RAPPORTO E SEGNALARE L'ACCADUTO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	8
6.11	QUALITÀ DEI SERVIZI	8
6.12	TUTELA DELL'AMBIENTE.....	8
6.13	MISURE CONTRO IL TERRORISMO E IL FINANZIAMENTO DELL'EVERSIONE.....	8
6.14	RENDICONTAZIONE FINANZIARIA	8
6.15	VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO AZIONARIO	9
6.16	TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE	9
7	VIGILANZA SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO	9
8	VIGENZA	10



1 PREMESSA

Il Gruppo Landi Renzo ("Il Gruppo") è oggi leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione alternativi a GPL e metano per autotrazione.

La qualità nella produzione, l'attenzione alle esigenze del cliente, la ricerca rigorosa di nuove tecnologie ecosostenibili e la valorizzazione delle risorse umane costituiscono la cultura e caratterizzano il modo di operare del Gruppo nel mondo.

In questo momento di forte crescita il Gruppo avverte la responsabilità verso il territorio e intende esplicitare e definire con forza i canoni etici a cui si conforma il proprio modo di fare impresa. Per tali motivazioni, viene adottato il presente "Codice Etico" ("Il Codice") come strumento di divulgazione e a presidio della cultura aziendale.

2 INTRODUZIONE

Il Codice esprime i principi di deontologia aziendale che devono improntare ogni momento del processo produttivo e devono essere costantemente osservati nei rapporti di colleganza e collaborazione e nei rapporti commerciali. Il Codice contiene altresì le regole di condotta volte a prevenire la commissione dei reati e tutti quei comportamenti in contrasto con i valori del Gruppo.

Il Codice Etico è elemento essenziale e funzionale del Modello Organizzativo che il Gruppo adotta ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

3 LINEE GENERALI

Il Gruppo riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e si impegna ad operare nel rispetto dei legittimi interessi dei propri Stakeholder e della collettività in cui opera¹ nonché a promuovere la conoscenza ed il rispetto del Codice da parte di tutti coloro con i quali intrattiene relazioni contrattuali.

Contemporaneamente il Gruppo si aspetta da tutti i suoi Collaboratori² il rispetto delle regole aziendali e dei principi stabiliti nel presente Codice.

¹Sono "Stakeholder" coloro che compiono investimenti connessi alle attività del Gruppo, in primo luogo gli azionisti e, quindi, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partner d'affari. In senso allargato sono inoltre stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività del Gruppo.

²Sono definiti "Collaboratori" gli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché tutti coloro che operano con il Gruppo sulla base di un rapporto contrattuale, anche occasionale o temporaneo a tutti i livelli dell'organizzazione. L'impegno da parte di questi ultimi all'osservanza dei principi contenuti nel Codice può essere previsto da apposite clausole del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.



Le norme esposte nel Codice, sono intese a proteggere l'integrità del Gruppo e ad assicurare la conformità alle leggi ed alle regolamentazioni di ogni paese in cui opera. Una condotta non conforme al Codice può comportare azioni disciplinari e quindi determinare le sanzioni previste dal CCNL a carico del trasgressore, a seguito di un procedimento indipendente e autonomo rispetto all'eventuale procedura sanzionatoria azionata per violazione degli obblighi di cui 2104 e 2106 codice civile.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice Etico si applica al Gruppo ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i Collaboratori.

Inoltre, il Gruppo richiede a tutte le società collegate o partecipate e ai principali fornitori una condotta in linea con il presente Codice.

In particolare gli amministratori del Gruppo sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice, nel fissare gli obiettivi di ciascuna delle Società del Gruppo, nel proporre gli investimenti e nel realizzare i progetti. I dirigenti, nel dare concreta attuazione alle attività gestionali dovranno ispirarsi ai principi contenuti nel Codice, sia all'interno del Gruppo, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione tra tutti i livelli manageriali, sia verso i terzi che entrano in contatto con il Gruppo.

Il presente Codice ha validità sia in Italia che all'estero.

5 PRINCIPI ETICI

Di seguito sono riportati i principi etici fondamentali riconosciuti dal Gruppo a cui devono necessariamente fare riferimento tutti i soggetti coinvolti nell'attività d'impresa al fine di salvaguardare il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Gruppo.

a) Legalità

Il Gruppo, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché del Codice e delle procedure interne.

Il Gruppo considera il rispetto delle normative nazionali ed internazionali come condizione vincolante ed imprescindibile del proprio agire.

Nello svolgimento delle rispettive attività, i Collaboratori del Gruppo si attengono ai principi di legalità espressi dal nostro ordinamento, avendo specifico riguardo alla finalità di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o di un vantaggio, anche indiretto, per il Gruppo può giustificare una condotta in violazione dei predetti principi, regole e procedure.

b) Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri Stakeholder, il Gruppo evita qualsiasi forma di discriminazione, salvo quanto previsto dalle leggi in vigore.

Il Gruppo è impegnato a garantire un ambiente di lavoro positivo, costruttivo e dinamico che supporti l'eventuale eterogeneità dei singoli e dei loro talenti, opinioni e vedute, garantendo a tutti pari opportunità.



Nel selezionare i dipendenti ed i collaboratori, il Gruppo si astiene da comportamenti discriminatori, valutando i candidati sulla base di criteri di merito, di competenza di professionalità e tenendo conto delle effettive esigenze aziendali, ivi incluse quelle inerenti la sicurezza ed il vincolo fiduciario con i propri dipendenti e collaboratori.

c) Onestà e lealtà

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, i Collaboratori del Gruppo sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice e ogni altra procedura interna. In ogni caso il Gruppo deve svolgere la propria attività di impresa con lealtà e nel pieno rispetto di interlocutori e concorrenti.

d) Correttezza e trasparenza

Nella conduzione di qualsiasi attività devono essere evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, poco trasparenti o in conflitto di interesse.³

e) Riservatezza

Il Gruppo assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e le utilizza nel rispetto delle norme vigenti.

I Collaboratori sono tenuti a non utilizzare e non divulgare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio delle proprie mansioni lavorative e comunque sempre all'interno del Gruppo stesso.

Al fine di salvaguardare il know-how aziendale, i Collaboratori, sono tenuti a utilizzare le informazioni che possiedono soltanto per scopi strettamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni e, ferme restando le eventuali previsioni legislative e contrattuali, a non divulgare informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza.

Il trattamento e la divulgazione di dati personali di Collaboratori o terzi avviene in conformità al D.Lgs. 196/2003.

Il Gruppo vincola eventuali soggetti terzi cui intende comunicare informazioni riservate al rispetto di specifici patti di riservatezza.

6 REGOLE DI CONDOTTA

6.1 Valore dei Collaboratori

I Collaboratori sono patrimonio indispensabile per il successo del Gruppo.

In questo ordine di idee il Gruppo tutela le proprie risorse umane e promuove la loro soddisfazione sul luogo di lavoro. Nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, il Gruppo esige che la responsabilità e la potestà organizzativa e gestionale del superiore gerarchico sia esercitata con equità e correttezza, sanzionando

³ Si determina un "Conflitto di interesse" nel caso in cui interessi personali o estranei al Gruppo influenzano e inquinano l'obiettività di giudizio e le scelte di un collaboratore del Gruppo.



ogni comportamento che possa in qualunque modo ledere la dignità personale e professionale del collaboratore sottoposto.

Il Gruppo si impegna al fine di assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, collaborazione, onestà, rispetto e fiducia reciproca.

6.2 Integrità della persona

Il Gruppo garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre Collaboratori o colleghi ad agire in violazione della legge e del Codice, o ad adottare comportamenti lesivi della dignità personale.

Il Gruppo vigila affinché non siano posti in essere atti di violenza o di coercizione psicologica o fisica, nonché ogni atteggiamento o comportamento che leda la dignità individuale.

6.3 Sicurezza sul lavoro

Il Gruppo adotta le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali.

Inoltre, il Gruppo sviluppa una continua opera di informazione, sensibilizzazione e formazione mirata al contributo attivo di tutti i Collaboratori nel perseguimento dei migliori e crescenti standards di sicurezza e salute. Pertanto, i Collaboratori sia a livello apicale che operativo, devono osservare i regolamenti interni e le leggi in vigore in materia di sicurezza sul lavoro.

6.4 Rapporti con gli organismi di controllo

I rapporti con gli organismi di controllo devono essere improntati alla trasparenza, completezza, veridicità e correttezza dell'informazione.

Non potranno essere taciute o distorte le informazioni che, in base alla normativa vigente o secondo buona fede e/o prudente apprezzamento debbano essere comunicate agli organismi aziendali preposti o di controllo.

6.5 Rapporti con gli azionisti

L'azionista per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie, dispone di ogni informazione societaria.

Il Gruppo crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di competenza sia consapevole, promuove la parità di informazione ed, inoltre, tutela l'interesse del Gruppo e della collettività degli azionisti da comportamenti volti a generare una disparità di rendimento finanziario ed uno squilibrio informativo.

6.6 Rapporti con le aziende concorrenti

Il Gruppo conforma la propria attività e quella delle singole società controllate alla



salvaguardia dei principi di libera concorrenza.

In base alla propria strategia, il Gruppo concorre in modo energico, indipendente e leale in conformità a tutte le leggi applicabili in materia di concorrenza e senza promuovere o partecipare ad accordi o contratti anticoncorrenziali con le altre aziende.

I Collaboratori del Gruppo non possono prendere accordi - in modo formale o informale - con concorrenti finalizzati a manipolare o dividere il mercato o la clientela, boicottare il consumatore finale né porre in essere tentativi di monopolio di mercato o di quote di esso. Accordi come joint venture, fusioni e acquisizioni o contratti di appalto in esclusiva possono dare luogo a lesioni della libera concorrenza e devono essere deliberati e autorizzati dagli organi amministrativi della capogruppo. Tutte le unità del Gruppo sono tenute a operare in accordo a quanto espresso in precedenza e in conformità alle linee guida fornite dal Gruppo.

6.7 Rapporti con Partiti politici, Organizzazioni sindacali, Associazioni ed altri enti rappresentativi

Il Gruppo può sostenere l'attività di Comitati, Partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni o enti rappresentativi anche mediante l'elargizione di risorse finanziarie. Detti contributi finanziari devono essere erogati e deliberati dal Consiglio di amministrazione, che ne verifica il rispetto delle leggi vigenti, e sono circoscritti nell'ambito di specifici progetti ed iniziative determinate.

6.8 Rapporti con i media

I rapporti con i mass media sono tenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, anche a garanzia di omogeneità della comunicazione.

È pertanto fatto divieto a tutti gli altri Collaboratori di diffondere notizie inerenti il Gruppo senza la preventiva autorizzazione della funzione preposta.

Tutti i Collaboratori devono astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna o provocare indebite variazioni dei corsi azionari.

6.9 Responsabilità verso la collettività

Il Gruppo è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività in cui opera.

Il Gruppo intende condurre le sue attività nel rispetto dei diritti universali dell'uomo, nel rispetto delle comunità locali e nazionali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale.

6.10 Responsabilità nei rapporti con i fornitori

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, livello



innovativo, costo, servizi aggiuntivi, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità.

I Collaboratori non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto dei diritti e della dignità della persona sono giusta causa di risoluzione dei rapporti con i fornitori.

Qualora i Collaboratori ricevano da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospenderne il rapporto e segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza.

6.11 Qualità dei servizi

Il Gruppo orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti anche nelle fasi successive alla vendita.

Per questo motivo il Gruppo sviluppa le proprie attività secondo elevati standard di qualità.

6.12 Tutela dell'ambiente

Il Gruppo considera l'ambiente un bene fondamentale e si impegna ad operare nel suo rispetto.

A tal fine il Gruppo programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze di tutela dell'ecosistema, in considerazione e a salvaguardia dei diritti delle generazioni future.

Il Gruppo si impegna dunque a migliorare la mobilità eco-sostenibile, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica.

Il Gruppo valuta e monitora costantemente le conseguenze ambientali delle proprie attività, con un'attenzione continua affinché si svolgano, oltre che in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

6.13 Misure contro il terrorismo e il finanziamento dell'eversione

Il Gruppo, in riferimento all'attività svolta all'estero dei propri Collaboratori e consulenti esterni, vieta la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il finanziamento anche indiretto, di associazioni finalizzate al compimento di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo.

Inoltre, il Gruppo vieta di dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico.

6.14 Rendicontazione finanziaria

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere riscontro in una registrazione



contabile adeguata rendendo possibile la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di permettere, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

E' fatto divieto di effettuare registrazioni false o fuorvianti nei libri o nei registri del Gruppo così come non è consentito occultare o non registrare fondi o beni di appartenenza del Gruppo.

6.15 Valorizzazione dell'investimento azionario

Il Gruppo si impegna affinché le performances economico/finanziarie siano dirette a salvaguardare e ad accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio assunto dagli azionisti.

6.16 Trasparenza e completezza dell'informazione

I Collaboratori del Gruppo sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale da permettere agli Stakeholder di prendere decisioni autonome.

7 VIGILANZA SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2104 e 2106 del codice civile, nonché per i Collaboratori del Gruppo stesso con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

Il Gruppo s'impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle eventuali violazioni del Codice e in conformità alle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi nazionali applicabili.

Il Gruppo provvede anche a stabilire canali di comunicazione attraverso i quali i Collaboratori possano rivolgere le proprie segnalazioni in ordine ad eventuali violazioni del Codice. In alternativa, tutti i Collaboratori devono avere la possibilità di segnalare, per iscritto e in forma anche anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001, che assumerà i provvedimenti del caso, garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

In particolare, in caso di violazioni del Codice Etico compiute dai dipendenti del Gruppo, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto delle leggi vigenti ed in conformità a quanto disposto dall'art. 7, della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva in vigore.

Le singole infrazioni e le relative sanzioni saranno stabilite in apposito documento da



affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL. Si sancisce nel presente Codice l'obbligatorietà dell'azione disciplinare in caso di inosservanza delle norme comportamentali da esso definite.

La violazione delle norme del Codice costituisce infrazione del vincolo fiduciario inerente al mandato dei componenti gli organi sociali e dei dirigenti, con ogni conseguenza di legge. L'Organismo di Vigilanza, deve essere informato in ordine a qualsiasi provvedimento adottato in conseguenza di violazioni del presente Codice.

8 VIGENZA

Il presente Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. in data 20 marzo 2008 ed aggiornato, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, con successive delibere del 12 novembre 2008, del 26 agosto 2010, del 28 agosto 2012 e del 27 agosto 2013.